

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Parte ricorrente, premesso di esse stato segnalato “a sofferenza” in Centrale Rischi dall’aprile 2023, lamenta l’illegittimità della segnalazione sotto il profilo sostanziale, in quanto fondata sul mero inadempimento di un’obbligazione e non su una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria, indicativa del suo stato di insolvenza e tale da preoccupare il sistema creditizio per la concessione o il mantenimento di ulteriore credito. Sostiene inoltre che la segnalazione è illegittima sotto il profilo formale, in quanto non preceduta da una comunicazione preventiva di segnalazione a sofferenza, così come previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/91. Dichiara che a causa del perdurare della segnalazione si trova impossibilitato ad accedere al credito presso qualunque banca e/o finanziaria, subendo così un grave e ingiustificato danno, sottolineando che la segnalazione è l’unica presente nel circuito bancario.

Si rivolge all’ABF chiedendo che questi disponga che l’intermediario si attivi per la cancellazione, anche storica, della segnalazione in contestazione.

La resistente nelle controdeduzioni, premesso che nel mese di giugno 2017 il ricorrente ha sottoscritto due contratti di conto corrente, entrambi estinti il 09/05/2023 in considerazione dello stato di sconfinco in cui si trovavano da anni, afferma che aver informato il ricorrente dello sconfinco mediante apposite

comunicazioni. In particolare ha trasmesso al ricorrente l'intimazione di pagamento in data 16/02/2023 e, successivamente, la comunicazione di segnalazione a sofferenza in data 20/03/2023, mediante raccomandate A/R spedite all'indirizzo di residenza del ricorrente risultante dall'anagrafica bancaria, al quale erano state indirizzate tutte le comunicazioni inerenti ai rapporti bancari. Precisa che entrambe le raccomandate sono state restituite per mancata consegna per destinatario irreperibile. Aggiunge che, nel tempo, ha rendicontato al ricorrente le posizioni a sofferenza ed ha conferito mandato alla società I* S.p.a. per il recupero del credito vantato nell'aprile 2023, comunicandolo al ricorrente. Nel settembre 2023 il ricorrente e la società I* S.p.a. hanno sottoscritto un accordo transattivo per la definizione della posizione debitoria, mediante il versamento dell'importo di € 1.000,00, ma il ricorrente non ha adempiuto. Ha classificato a sofferenza la posizione debitoria del ricorrente in considerazione del perdurare degli sconfini per un lungo periodo di tempo, dell'importo non irrilevante del debito e dell'inattività del ricorrente, che in alcun modo ha dimostrato che il mancato pagamento non fosse legato a un suo stato di insolvenza.

Parte resistente chiede all'ABF di non accogliere il ricorso.

Parte ricorrente replica osservando che non vi sono evidenze documentali idonee a dimostrare l'esistenza di un oggettivo stato di insolvenza, tale da legittimare la segnalazione a sofferenza: le visure dei SIC e della stessa CR non contenevano infatti segnalazioni prima dell'aprile 2023. Ricorda che la valutazione della sofferenza da parte delle banche, pur essendo discrezionale, deve essere basata su elementi oggettivi e non semplicemente sul mancato pagamento o sulla volontà del cliente di non adempiere.

L'intermediario richiama quanto già affermato e argomentato in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

Con il ricorso è contestata la legittimità della segnalazione a sofferenza effettuata in C.R. dalla convenuta da aprile 2023, in relazione alla quale il ricorrente lamenta la violazione da parte della banca dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore e ne chiede la cancellazione.

Sulla base della visura versata in atti, elaborata a febbraio 2025, risulta che la segnalazione a sofferenza sia stata effettuata dalla resistente da aprile 2023 a dicembre 2024.

Il Collegio valuta in primo luogo la illegittimità della segnalazione sotto il profilo formale eccepita dal ricorrente, in quanto la stessa non è stata preceduta da una comunicazione preventiva di segnalazione a sofferenza, così come previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/91. L'intermediario afferma che ha trasmesso al ricorrente la comunicazione di segnalazione a sofferenza in data 20/03/2023 mediante raccomandata A/R spedita all'indirizzo di residenza del ricorrente risultante dall'anagrafica bancaria, al quale erano state previamente indirizzate tutte le comunicazioni inerenti ai rapporti bancari. La raccomandata è stata restituita per mancato recapito per destinatario irreperibile. L'intermediario produce evidenze in base alle quali si evince che il preavviso è stato inviato nel marzo 2023, mediante lettera raccomandata A/R all'indirizzo presente nell'anagrafica del ricorrente e non è stato consegnato per irreperibilità del destinatario. La prima segnalazione in CR (aprile 2023) risulta successiva al preavviso di marzo 2023.

Ciò posto, al di là comunque della idoneità di un preavviso correttamente inviato tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo comunicato alla banca a costituire adempimento dell'obbligo di informare per iscritto il cliente (e gli eventuali garanti) in occasione della prima segnalazione a sofferenza, previsto dalla Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia, il Collegio precisa che secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, l'invio dell'informativa al cliente di imminente segnalazione in Centrale Rischi, in considerazione della funzione svolta dalla stessa nell'interesse pubblico, costituisce un obbligo di trasparenza ma non un presupposto di legittimità della segnalazione e la relativa violazione può giustificare soltanto una pretesa risarcitoria e non la richiesta di cancellazione (cfr. ex multis Collegio di Bologna, decisione n. 4784/17; Collegio di Roma, decisione 1927 del 27/02/2017). Pertanto, l'assenza di una domanda risarcitoria, come nel caso in esame, *"priva di rilievo la questione relativa alla ricezione o meno, da parte del ricorrente, del preavviso di imminente segnalazione in Centrale Rischi"* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10194 del 16/04/2021).

Il Collegio è altresì chiamato a valutare l'esistenza dei presupposti sostanziali per l'appostazione a sofferenza. L'intermediario versa in atti gli estratti di conto corrente, relativi ai due contratti stipulati dal ricorrente, da cui è possibile desumere l'esistenza di sconfinamenti a partire dal 2017 e sino al marzo del 2023. Sono prodotte altresì le rendicontazioni a sofferenza relative ai due conti corrente. L'intermediario produce in atti evidenza delle comunicazioni, inviate al ricorrente, con cui l'ha informato degli sconfinamenti nonché della lettera di intimazione di pagamento inviata al ricorrente nel febbraio 2023, relativa ad entrambi i contratti di conto corrente. Parte ricorrente non produce in atti evidenze di riscontri forniti a tali comunicazioni. L'intermediario afferma poi, ancora, che la mancata regolarizzazione della posizione debitoria da parte del ricorrente ha comportato l'attribuzione dell'attività di riscossione del credito alla società I* S.p.a. nell'aprile 2023, producendo la comunicazione di avvenuto conferimento dell'incarico, trasmessa al ricorrente. L'intermediario riferisce, infine, del mancato pagamento, da parte del ricorrente, della somma oggetto di un accordo transattivo sottoscritto tra lo stesso e il Servicer incaricato della riscossione del credito. In particolare, l'intermediario afferma che il suddetto accordo transattivo ed il suo contenuto erano noti al ricorrente, come si evince dal contenuto di un'e-mail del 17/03/2025, in atti, con cui il ricorrente ha chiesto al Servicer se il pagamento fosse stato eseguito. Con successiva e-mail del 02/04/2025, il ricorrente ha richiesto l'importo da versare e gli estremi del conto su cui disporre il pagamento, rappresentando di essere a conoscenza della segnalazione a sofferenza e di voler ripianare la propria esposizione debitoria. L'intermediario afferma che il Servicer ha dato riscontro a tale comunicazione in data 09/04/2025, versando in atti la documentazione, ma, ciononostante, il ricorrente, ancora, non ha eseguito alcun pagamento.

Date tali vicende, come ricostruite in base alla documentazione in atti, il Collegio richiama la Circolare della Banca d'Italia "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", n. 139/1991, in base alla quale *"L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore"*. Sul punto, il Collegio ritiene che - posta la ricostruzione dell'intero svolgimento dei rapporti, come sopra riportata, ove si evidenziano gravi e perduranti irregolarità, non meramente uno o alcuni ritardi nei pagamenti, accanto alla non contestazione del debito, numerosi avvisi e comunicazione in merito alle inadempienze e posto che, nonostante le contrarie dichiarazioni, il ricorrente non si è mai adoperato per sanare la situazione - parte resistente abbia legittimamente proceduto alla segnalazione in controversia (cfr. in tal senso Collegio di Milano, decisione n. 7694/2023; Collegio di Bologna, decisione n. 3136/2024).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE